



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

**REGOLAMENTO
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL SEGGIO DI
GARA NELLE PROCEDURE BANDITE DA AGENZIA LAVORO & SVILUPPO IMPRESA PER
L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO**

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



Sommario

Premessa	3
1. Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione.....	3
2. Nomina e composizione della Commissione giudicatrice	4
3. Selezione dei componenti della Commissione giudicatrice.....	4
4. Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice e dei Segretari	5
5. Nomina e composizione del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa	6
6. Selezione dei componenti del Seggio di gara	6
7. Requisiti dei componenti del Seggio di gara	6



Premessa

L'affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce ai sensi dell'art. 77 che, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che i commissari siano scelti:

- a) in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- b) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 77 e art. 216 del D.Lgs. 50/2016 "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

- che risulta pertanto necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

a) nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, almeno fino al 31.12.2020 e/o fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;

b) nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

- che nelle linee guida ANAC n.3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Per quanto sopra Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa (di seguito Agenzia) in alternativa alla nomina di un'unica commissione cui è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, procederà per specifiche iniziative all'affidamento della verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo ad un Seggio di gara e all'individuazione di una Commissione giudicatrice esclusivamente per l'apertura e per la previa verifica del contenuto della busta amministrativa e per la successiva valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, adottando i seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne e del Seggio di gara.

1. Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa nomina una commissione giudicatrice limitatamente alle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il controllo della documentazione amministrativa verrà svolto da RUP.

A discrezione della Direttrice Generale di Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, la verifica della busta amministrativa potrà esser svolta da un Seggio di gara mentre la Commissione giudicatrice ne verificherà



previamente il contenuto in seduta pubblica e poi, in una o più sedute riservate, valuterà le offerte dal solo punto di vista tecnico ed economico.

2. Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

I componenti sono nominati dalla Direttrice Generale dell'Agenzia. La nomina avviene con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

Di regola, la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre; qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, la Commissione è composta da un numero di componenti pari a cinque.

La Commissione può riunirsi in modalità telematica tramite un collegamento audio e video riservato e bidirezionale che consenta la visione dei documenti da valutare, e comunque con modalità che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni ed il pieno espletamento dei compiti.

Il provvedimento di nomina della Commissione ed i curricula dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

3. Selezione dei componenti della Commissione giudicatrice

I componenti della Commissione sono selezionati tra il personale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e sono così individuati:

- a) il Presidente, tra il personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento;
- b) i Commissari diversi dal Presidente, tra il personale dipendente.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ricorrerà a dirigenti/funzionari dell'Amministrazione Regionale anche in stato di quiescenza individuati sulla base dei rispettivi curriculum vitae e delle precedenti e comprovate esperienze in relazione all'oggetto dell'affidamento ovvero in relazione alla materia dei contratti pubblici.

Gli esperti esterni non dipendenti di P.A. verranno scelti fra professionisti ed esperti ancora in attività o in pensione a seguito della valutazione dei rispettivi curriculum vitae e delle precedenti e comprovate esperienze in relazione all'oggetto dell'affidamento oppure ancora fra i professori universitari, sempre scelti direttamente secondo valutazione dei curriculum vitae e di comprovate precedenti esperienze ovvero tra professionisti esperti in materia di contratti pubblici. In particolare, la scelta avverrà preferibilmente fra professionisti ancora in attività o in pensione presenti nella sede della stazione appaltante e fra le sedi universitarie più vicine alla predetta sede, ma in ogni caso tenendo conto della presenza, sul mercato, delle specifiche figure professionali ritenute più idonee per la specifica procedura di gara.

La selezione dei componenti della Commissione avviene sempre nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, laddove ciò sia compatibile con il numero di procedure da espletare, tendenzialmente il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare almeno 1/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.



4. Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice e dei Segretari

I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, impegnandosi anche a comunicare ogni controindicazione dopo la conoscenza dei nominativi degli operatori economici o Ditte partecipanti alla procedura.

In particolare nella nomina della Commissione Giudicatrice Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa rispetta i seguenti principi:

a) la Commissione dovrà essere composta da "esperti" nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ovvero in materia di contratti pubblici e, pertanto, in occasione di ogni procedura di gara, si procederà alla valutazione dei singoli curriculum vitae, rispettando i principi giurisprudenziali che intendono vietare la partecipazione a non effettivamente esperti se non nella misura in cui la maggioranza della Commissione deve appunto garantire il requisito dell'esperienza;

b) i Commissari non devono aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

c) la nomina del RUP a membro di Commissione giudicatrice verrà valutata con riferimento alla singola procedura, tenendo conto della normativa e della giurisprudenza in materia che, allo stato, privilegia o l'esclusione del RUP dalla Commissione oppure in ogni caso pretende che non abbia contribuito in alcun modo alla redazione del regolamento di gara;

d) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possano essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

e) si applicano ai commissari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 quanto alle ipotesi di astensione ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi da successivi incarichi di Commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

f) la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

g) in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sia riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione oppure nel caso in cui la Commissione formalizza la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell'incarico;

h) la Direttrice Generale, in occasione di ogni procedura di gara, valuterà una rosa di candidati che verranno direttamente contattati – applicando un criterio di rotazione – e sceglierà il/i candidato/i sulla base dei dati oggettivi discendenti del curriculum e pregresse esperienze.

Si applicano anche ai Segretari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 quanto alle ipotesi di astensione, ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi anche da successivi incarichi di segretario coloro che, in tale qualità,



abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

5. Nomina e composizione del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa

I componenti del Seggio di gara sono nominati dal Direttore Generale o, in sua assenza e per importi a base di gara inferiori a 1.000.000,00 €, dal Responsabile di Servizio competente. La nomina avviene con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

Di regola, il Seggio di gara è composto da un Ufficiale di gara e due testimoni ed un eventuale Segretario e tutti gli interessati, compreso l'eventuale Segretario, non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole e ciò anche impegnandosi a comunicare ogni controindicazione dopo la conoscenza dei nominativi degli operatori economici o Ditte partecipanti alla procedura.

Il Seggio di gara è composto da un numero di componenti pari a tre; qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, il Seggio di gara è composto da un numero di componenti pari a cinque.

6. Selezione dei componenti del Seggio di gara

I componenti del Seggio di gara sono selezionati tra il personale di Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa e sono così individuati:

- a) il presidente: è il Responsabile del Procedimento;
- b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità Agenzia ricorrerà a dirigenti/funzionari della Amministrazione Regionale anche in stato di quiescenza esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La selezione dei componenti del Seggio di gara avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare almeno 1/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.

7. Requisiti dei componenti del Seggio di gara

I componenti del Seggio di gara dovranno avere una sufficiente esperienza in ambito amministrativo. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co.4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

LA DIRETTRICE GENERALE
Lydia Alessio – Verni
(Sottoscritto digitalmente)